Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2018/2019
Comunicato Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2019

Comunicazioni del Comitato Regionale

PREMIO "VALORE AI GIOVANI"
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 2018, con decorrenza dalla corrente stagione sportiva 2018/2019, è stato istituito, in via sperimentale, il premio ***"Valore ai giovani"***, riservato alle società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Calcio a Cinque Serie C1 e Calcio a Cinque Serie C2 che abbiano utilizzato maggiormente giovani calciatori nel rispetto dei rispettivi Regolamenti, pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 24 del 6 settembre 2018 e sul Comunicato Ufficiale n. 8 Calcio a Cinque del 13 settembre 2018, del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.

Martedì 18 giugno 2019, su apposito Comunicato Ufficiale saranno pubblicate le graduatorie dell'indicato premio, in ordine ai singoli gironi dei predetti Campionati.

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE
TRASFERIMENTI DI SEDE
FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ
SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE – disciplinata dall'art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile)
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI. - Delibera di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile)
ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autocopiante (disponibile** presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 25 giugno 2019**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. **Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania** (**presso gli Uffici di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16**) **entro il termine innanzi indicato**.

Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza.

Trascorso il termine di martedì 25 giugno 2019, le domande di cui sopra che perverranno a questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate.

Di seguito, si indicano le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi:

1. **DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.**

Si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 15, delle N.O.I.F., **riepilogate nella nota sotto-indicata:**

- la domanda di affiliazione, accompagnata dalla relativa tassa, deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2019-2020;**

- tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. ed indirizzo e-mail compresi) e alla data di presentazione della domanda al Comitato**;

- trattandosi di carta chimica, le due copie sottostanti debbono essere leggibili;

- il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite per l'eventuale regolarizzazione.

2. **FUSIONI**

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;

- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;

- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;

- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal **nuovo** Atto costitutivo e dal **nuovo** Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con **identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione**;

- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C. e dovranno pervenire al C.R. Campania entro e non oltre il 25 giugno 2019, per l'inoltro alla L.N.D. Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione sarà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti.**

3. **SCISSIONI**

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico**.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;

- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). **Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla scissione verrà inserito nel sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;**

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque:

elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, delle N.O.I.F.

4. **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;

- atto costitutivo **originario**;

- statuto sociale **con la nuova denominazione**;

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;

- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo **originario** e dallo **statuto sociale aggiornato della Società**;

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

5. **CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE**

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società **(cfr. art. 18 N.O.I.F.)**.

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4).

6. **CAMBI DI SEDE SOCIALE**

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (**cfr. art. 18 N.O.I.F.**).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti (stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019), non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

7. **TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE**

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata entro il **5 luglio 2019**, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

La procedura corretta della **trasformazione** da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

8. **TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI**

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al **5 Luglio** successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata **dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

Si precisa che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire alla segreteria del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., **entro il 25 giugno 2019**, **per essere inoltrate alla Segreteria della L.N.D.** al fine di consentire, in tempo utile, il successivo inoltro alla Segreteria Federale.

* * * * *

CAMBI DI ATTIVITÀ: DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA

Le istanze, di cui all'epigrafe, dovranno essere predisposte su carta intestata della società indicando le motivazioni che hanno determinato la richiesta di cambio di attività, debitamente compilate, timbrate e sottoscritte dal Legale Rappresentante, e dovranno **pervenire o essere depositate** al C.R. Campania **da giovedì 20 a giovedì 27 giugno 2019** (**presso gli Uffici di via Strettola Sant'Anna alle Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16**).

* * * * *

Comunicazioni della F.I.G.C.

NORME SPORTIVE ANTIDOPING

LISTA WADA AGGIORNATA AL 30 MAGGIO 2019

Sul *sito internet* www.nadoitalia.it è pubblicata e consultabile la Lista WADA 1/20189 riguardante le sostanze proibite in relazione alla materia dell'Antidoping, aggiornata al 30 maggio 2019. La lista è, altresì, consultabile F.I.G.C. sul sito www.figc.it (Comunicato Ufficiale n. 136/A del 5 giugno 2019).

* * * * *

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- **n. 258/AA** del 6 giugno 2019 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.**

* * * * *

Comunicazioni della L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale n. 358 del 10 giugno 2019 – **risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di ritorno del secondo turno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza 2018/2019**.

* * * * *

DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2019/2020, **NON saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.**

Stralcio del comma 1. dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D.: ***"Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato …".***

Le società che nel corso della stagione sportiva hanno avuto comunicazione di prescrizioni o di sospensione dell'attività, potranno trasmettere al C.R. Campania apposita documentazione dimostrativa di essere in regola; il C.R. Campania provvederà per i campi sportivi in erba sintetica, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.)

RISULTATI GARE DELL'8 – 9 GIUGNO 2019

LEGENDA: **B** = sospesa al primo tempo; **F** = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; **D** = delibera degli Organi disciplinari; **G** = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; **H** = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; **I** = sospesa al secondo tempo; **M** = non disputata per impraticabilità del campo; **U** = sospesa per infortunio del direttore di gara; **A** = non disputata per mancanza arbitro; **R** = rapporto non pervenuto; **Y** = risultati rapporti non pervenuti; **99-99** = gara persa ad entrambe

PLAY-OUT AGGIUNTIVI PROMOZIONE

GARA DELL'8 GIUGNO 2019			
HERMES CASAGIOVE	- TEMERARIA 1957 SAN MANGO	3 - 5	

PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA

GIRONE A – SECONDO TURNO			
PLAJANUM	- VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA	2 - 1	

GIRONE B – SECONDO TURNO			
POLISPORTIVA PUGLIANELLO	- FALCIANO CALCIO 2016	1 - 0	

PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA

GIRONE B - 2 Giornata - A			
VIS CAPUA	- UNITED GIANNI LOIA	2 - 1	

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute dell'11 – 12 e 13/6/2019.

PLAY-OUT AGGIUNTIVI CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 8/ 6/2019

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LONGOBARDI MASSIMO (HERMES CASAGIOVE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

PICARDI PIETRO (HERMES CASAGIOVE)
SCUDIERO SEBASTIANO (TEMERARIA 1957 SAN MANGO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MACCIOCCHI RICCARDO (HERMES CASAGIOVE)
MELUCCI ANTONIO (HERMES CASAGIOVE)
CARMANDO MICHELE (TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
GIUDICE DAVIDE (TEMERARIA 1957 SAN MANGO)

PLAY-OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/ 6/2019

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 50,00 POLISPORTIVA PUGLIANELLO
sostenitori accendevano fumogeni sugli spalti

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SAULLE VIRGINIO (FALCIANO CALCIO 2016)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASALE GIUSEPPE	(FALCIANO CALCIO 2016)	FORMISANO CRISTIAN	(FALCIANO CALCIO 2016)
MASTROIANNI ANTONIO	(POLISPORTIVA PUGLIANELLO)	PALMA ROBERTO	(POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

VARONE EMILIO	(FALCIANO CALCIO 2016)	VERRENGIA FAUSTO	(FALCIANO CALCIO 2016)
VASTARELLA VINCENZO	(PLAJANUM)	GAMBARDELLA CRISTIAN	(POLISPORTIVA PUGLIANELLO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BIANCO VINCENZO	(FALCIANO CALCIO 2016)	DI MATTEO ANDREA	(POLISPORTIVA PUGLIANELLO)
DI SORBO ARMANDO	(POLISPORTIVA PUGLIANELLO)	FASCI ROBERTO	(POLISPORTIVA PUGLIANELLO)
DI VICINO LUCA	(VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA)	LAGO CARMINE	(VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA)
LIGUORI NICOLA	(VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA)		

PLAY-OUT CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/ 6/2019

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CAIRELLA NICOLA	(UNITED GIANNI LOIA)	LIMATA GIANLUCA	(UNITED GIANNI LOIA)
PASTORE FABIO	(UNITED GIANNI LOIA)	VALENTINO MARCO	(UNITED GIANNI LOIA)
AGLIONE FABIO	(VIS CAPUA)	CARTA CARLO	(VIS CAPUA)
IZZO VALERIO	(VIS CAPUA)		

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2019

FASC. 408

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa.
Proc.7637/327pfi18-19/CS/ps del 12.04.2019.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Spera Salvatore n.21.12.1969, all'epoca dei fatti Presidente della società A.p. Real Filetta Pezzano per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli qartt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 con l'art.40, comma 4 delle NOIF; per aver omesso di effettuare i necessari controlli in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Mariano Alfano, ed avere consentito la richiesta di tesseramento di quest'ultimo, già tesserato per la A.s.d. Domenico Vassallo, in favore dell' A.p. Real Filetta Pezzano, ponendo così in essere una richiesta di doppio tesseramento;.
calciatore: Alfano Mariano n.19.04.1991, per violazione art.1/bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S. anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuo Federale, agli artt. 39 e art.40, comma 4, delle NOIF; per aver inoltrato, essendo già regolarmente tesserato con la A.s.d. Domenico Vassallo, altra richiesta di tesseramento in favore dell' A.p. Real Filetta Pezzano, ponendo così in essere una richiesta di doppio tesseramento; Le società A.p. Real Filetta Pezzano e Asd Domenico Vassallo, la prima a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, commi 1 del C.G.S. a carico del Presidente; la seconda a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate al proprio calciatore.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Spera Salvatore la

sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il calciatore Alfano Mariano tre (3) giornate di squalifica; per la società A.s.d. Domenico Vassallo, € 500,00 di ammenda; per la società A.p. Real Filetta Pezzano € 500,00 di ammenda. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, dalla documentazione agli atti, e in linea con le note difensive del calciatore Alfano Mariano rileva come appaia di tutta evidenza che la firma apposta a nome del calciatore sulla richiesta di tesseramento avanzata dalla soc. Asd Domenico Vassallo non corrisponda assolutamente e quella apposta sulla richiesta di tesseramento della A.p. Real Filetta Pezzano, riconosciuta dallo stesso Alfano come propria. In considerazione pertanto della sua apocrifia nessun addebito può essere mosso al calciatore e, di conseguenza, alla società A.p. Real Filetta Pezzano ed il suo Presidente in ordine alle contestazioni che sono state mosse. Per quanto riguarda invece la posizione della società Asd Domenico Vassallo, si rimettono gli atti alla procura Federale al fine di valutare eventuali responsabilità, non più di responsabilità oggettiva ex art.4 comma 2 CGS, per la condotta riconducibile a carico dell'Alfano, loro tesserato, quanto piuttosto dalla presentazione presso l'ufficio proposto del modulo di richiesta di tesseramento del sig. Alfano Con apposta una firma apocrifa. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

di prosciogliere la società Ap Real Filetta Pezzano, il Presidente sig. Spera Salvatore, il calciatore sig. Mariano Alfano, per la motivazione di cui sopra, ed inviare gli atti alla procura Federale per la posizione della società Asd Domenica Vassallo.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 405

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.

Proc.11248/1015pfi18-19/MS/CS/gb dell'8.04.2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cristarelli Carlo, all'epoca dei fatti dirigente della società Asd Casoria Calcio 1979, per la violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5, commi 1 e 6, del C.G.S., per avere rilasciato, nel corso della trasmissione sportiva "Televomero Sport" del 10.03.2019, una pubblica dichiarazione lesiva della reputazione di Organi e Istituzioni Federali intervenendo a nome della Casoria Calcio 1979, del seguente testuale tenore: "*Noi continuiamo a lamentarci degli arbitraggi perché quest'anno stiamo subendo delle vessazioni che vanno al di là di ogni sopportazione. È vero, il Casoria Calcio è stata l'unica società che ha avuto il coraggio di mettersi contro il "sistema" e quindi ne stiamo pagando dazio. Ormai non crediamo più nella buona fede. Mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo, ma ci sono delle indagini in corso, abbiamo investito la Procura Federale centrale di tutta quanta la tesi di situazioni. Ai miei calciatori vieterò da oggi in poi qualunque fair play, perché il fair play o lo fanno tutti o è da fessi. Allora noi siamo stati fessi di questo Campionato e non siamo più disposti ad esserlo"* mettendo così in dubbio la regolarità delle gare del Campionato Regionale di Eccellenza disputate dalla società A.S.D. Casoria Calcio, l'imparzialità dei direttori di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché, implicitamente, la correttezza delle procedure di designazione, nonché gettando discredito nei confronti delle società che pongono in essere una condotta sportiva improntata al fair play. La Società Asd Casoria Calcio 1979, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4 comma 2, in combinato disposto con l'art.5, comma 2, del CG.S. per il comportamento posto in essere dal dirigente sig. Carlo Cristarelli come sopra descritto. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata e Pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione della responsabilità del Presidente per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Dirigente Cristarelli Carlo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Casoria Calcio 1979 € 450,00 di ammenda. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

ritenuto che le frasi proferite dal Sig. Cristarelli Carlo attraverso l'utilizzo del mezzo televisivo appaiono lesive degli organi Federali ed integrano a tutti gli effetti le violazioni così come contestate dalla Procura Federale, gettando discredito nei confronti di una categoria in particolare ed invitando apertis verbis a non rispettare le regole del fair play che viceversa devono costituire sempre il punto di riferimento vero e sincero di tutti gli iscritti alla LND. Questo Tribunale ritiene i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte ed applica: al Dirigente Cristarelli Carlo la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; alla società ASD Casoria Calcio 1979 € 200,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 403

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa; Avv. F. Mottola.
Proc.11429/325pfi18-19/CS/ps dell'11.04.2019. (Campionato Promozione)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Falcone Nicola, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Villa Literno, per la violazione dell'art.1bis, commi 1 e 3, del C.G.S., per episodi violenti della tifoseria della A.S.D. Villa Literno a carico dell'allenatore della A.S.D. Comprensorio Alba Nuova. La Società Asd Villa Literno, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4 comma 1 e 3, del CG.S. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente.
Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione della responsabilità del Presidente per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Falcone Nicola la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Villa Literno € 400,00 di ammenda e punti tre (3) di penalizzazione. **P.Q.M.**
il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al Presidente Falcone Nicola la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Villa Literno € 200,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 409

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. G. De Vincentiis; Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa.
Proc.11504/867pfi18-19/MS/CS/cf del 12.04.2019 (Campionato Prima Categoria e Coppa Campania)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
calciatori: Sall Ousmane (n.8.12.1993), (gare Coppa Campania dell'11.102017, 18.10.2017) e (gare campionato 1^ catg. del 26.11.2017, 14.01.2018, 20.01.2018 e 4.02.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43, delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Adinolfi Carmine (3 gare), Valletta Angelo (3 gare) e Posella Enzo Errico (1 gara) della società A.s.d. Licinella, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF.
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Licinella, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale sigg. Adinolfi Carmine (3 gare), Valletta Angelo (3 gare) e Posella Enzo Errico (1 gara)) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Salviuolo Michele l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. L'A.s.d. Licinella ed il suo Presidente Sig. Salviuolo Michele, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sall Ousmane nove (9) giornate di squalifica; per il dirigente Adinolfi Carmine la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Valletta Angelo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Posella Enzo Errico la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Licinella alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Sall Ousmane nove (9) giornate di squalifica; al dirigente Adinolfi Carmine la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Valletta Angelo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Posella Enzo Errico la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 409

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. G. De Vincentiis; Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.11504/867pfi18-19/MS/CS/cf del 12.04.2019 (Campionato Regionale 1^ Categoria e Coppa Campania)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Salviuolo Michele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Licinella, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, e 61 delle NOIF; Petraglia Dario (gara campionato 1^ Categoria del 17.03.2018; per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43, delle NOIF. La società A.s.d. Licinella, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 3.06.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Salviolo Michele la sanzione finale di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. inibizione di 6 mesi ridotti come sopra per rito); il calciatore Petraglia Dario la sanzione finale di due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); per la società Asd Licinella la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di cinque (5) punti di penalizzazione, (s.b. euro 900,00 di ammenda e di 7 punti ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S**. P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Salviolo Michele la sanzione finale di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. inibizione di 6 mesi ridotti come sopra per rito); al calciatore Petraglia Dario la sanzione finale di due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); alla società Asd Licinella la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza (s.b. euro 900,00 di ammenda e di 7 punti ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 406

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. R. Cangiano.

Proc.11245/164pfi18-19/MS/CS/gb dell'8.04.2019 (Campionato Regionale 1^ Categoria)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gerardo Strollo n. 30.12.1956, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Pol. Pro Colliano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma del C.G.S., per aver indicato oin distinta due calciatori presumibilmente non tesserati per la sua società, la cui identità non corrispondeva ai nominativi Cavallo Danilo e Pumpo Vito, conosciuti personalmente dall'arbitro, tesserati per la predetta società; calciatore: Gerardo Nigro, (n.8.09.1983), per violazione art.1/bis, comma 3 per non essersi presentato innanzi al rappresentante della Procura Federale per l'audizione per due volte (in data 5 e 7.11.2018), benché regolarmente convocato. Dirigente: Vincenzo Izzo, per violazione art.1/bis, comma 3 per non essersi presentato innanzi al rappresentante della Procura Federale per l'audizione per due volte (in data 5 e 7.11.2018), benché regolarmente convocato. La società Asd Pol. Pro Colliano, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 3.06.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Gerardo Strollo la sanzione finale di mesi otto (8) di inibizione (s.b. inibizione di 12 mesi ridotti come sopra per rito); il sig. Vincenzo Izzo la sanzione finale di due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); il calciatore Nigro Gerardo la sanzione finale di due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); per la società Asd Pol. Pro Colliano la sanzione di euro 600,00 di ammenda, (s.b. euro 900,00 di ammenda ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S**. P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Gerardo Strollo la sanzione finale di mesi otto (8) di inibizione (s.b. inibizione di 12 mesi ridotti come sopra per rito); al sig. Vincenzo Izzo la sanzione finale di due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); al calciatore Nigro Gerardo la sanzione finale di due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); alla società Asd Pol. Pro Colliano la sanzione di euro 600,00 di ammenda, (s.b. euro 900,00 di ammenda ridotta come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 401

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. M. Iannone; Dott. G. De Vincentiis; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa; Avv. F. Mottola.

Proc.11117/837pfi18-19/MS/CS/cf del 5.04.2019 (Campionato Regionale 2^ Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gagliotta Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Atletico Montesano 2014, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Gibba Ebrima (n.8.06.2000), (gare del 26.11.2017, 11.03.2018, 4.02.2018 e 15.04.2018); Adinolfi Enrico (n. 4.02.1998), (gara dell'11.03.2018; Jadama Mohummed (n.26.12.1997), gara del 15.04.2018) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43, delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Strefezza Giuseppe (1 gara) e Russo Maurizio (2 gare) della società A.s.d. Atletico Montesano 2014, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società A.s.d. Atletico Montesano 2014, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Atletico Montesano 2014, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti

accompagnatori ufficiale sigg. Strefezza Giuseppe (1 gara), Russo Maurizio (2 gare), nonché dal presidente-dirigente accompagnatore (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Gagliotta Giuseppe l'omesso tesseramento /e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Atletico Montesano 2014 ed il suo Presidente Sig. Gagliotta Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Adinolfi Enrico tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Sibba Ebrima sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Jadama Mohummed tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Russo Maurizio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Strefezza Giuseppe la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Gagliotta Giuseppe la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.s.d. Atletico Montesano 2014 la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Atletico Montesano 2014 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al calciatore Adinolfi Enrico due (2) giornate di squalifica; al calciatore Sibba Ebrima quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Jadama Mohummed due (2) giornate di squalifica; al dirigente Russo Maurizio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Strefezza Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente Gagliotta Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società A.s.d. Atletico Montesano 2014 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 300,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 404

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola.
Proc.11286/780pfi18-19/MS/CS/cf del 9.04.2019 (Campionato Regionale Juniores)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Schiano Luigi n. 02.09.1979, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Forio 2014, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43 COMMI 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Verde Franco (1 gara) della società Asd Real Forio 2014,, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asd Real Forio 2014, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Real Forio 2014, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Verde Franco con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era

regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Schiano Luigi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real Forio 2014, ed il suo Presidente Sig. Schiano Luigi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente Verde Franco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Schiano Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real Forio 2014 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore di cui al deferimento non era tesserato per la soc. Asd Real Forio 2014 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al dirigente Verde Franco la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente Schiano Luigi la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Real Forio 2014 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 402

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa; Avv. F. Mottola; Avv. R. Cangiano; Avv. M. Sepe; Avv. N. Di Ronza.

Proc.11174/788pfi18-19/MS/CS/cf dell'8.04.2019 (Campionati Giovanissimi Provinciali e Juniores Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Angelicchio Lucia n. 11.08.1983, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Gregoriana, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Dente Giuseppe (n.20.03.2003), (gare campionato giovanissimi del 28.01.2018 e 18.02.2018); Iuzzolino Vito Pio (n.31.03.2003), (gare campionato giovanissimi del 18.02.2018 e 18.11.2017; Paglia Giovanni (n.5.06.2003) (gara campionato giovanissimi del 18.11.2017); Di Francesco Mirko (n.4.02.2001) (gara Juniores Regionale del 5.11.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Tortoriello Vito (4 gare) della società Asd Gregoriana per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asd Gregoriana, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Gregoriana, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Tortoriello Vito con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Angelicchio Lucia l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad

accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Gregoriana, ed il suo Presidente Sig.ra Angelicchio Lucia, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Iuzzolino Vito Pio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Dente Giuseppe quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Paglia Giovanni tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Di Francesco Mirko tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Tortoriello Vito la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Angelicchio Lucia la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Gregoriana la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Gregoriana alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al calciatore Iuzzolino Vito Pio due (2) giornate di squalifica; al calciatore Dente Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Paglia Giovanni due (2) giornate di squalifica; al calciatore Di Francesco Mirko due (2) giornate di squalifica; al dirigente Tortoriello Vito la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente Angelicchio Lucia la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Gregoriana la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 300,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 407

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa; Avv. F. Mottola.
Proc.11424/440pfi18-19/MS/CS/gb dell'11.04.2019 (Campionato Provinciale 3^ Categoria AV)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Pasquale Pellegrino n. 19.05.1974, all'epoca dei fatti Presidente e calciatore della società Asd Atletico Serino, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione all'art.21 n.3, delle NOIF; per aver preso parte alla gara dell'8.04.2018, come calciatore nella sua società, benché all'epoca dei fatti rivestisse la qualifica di Presidente della società ASD Atletico Serino; La società Asd Atletico Serino, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.
La Procura Federale ha rilevato che il presidente-calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Atletico Serino, malgrado non fosse tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Atletico Serino, ed il suo Presidente Sig. Pasquale Pellegrino, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per

l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore-presidente Pasquale Pellegrino la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Atletico Serino € 650,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Atletico Serino alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore/presidente Pasquale Pellegrino la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Atletico Serino € 400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 400

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.

Proc.11010/791pfi18-19/MS/CS/cf del 3.04.2019 (Campionato Giovanissimi Provinciali CE)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Di Donato Bonifacio n. 03.09.1948, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Falciano Calcio 2016, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, delle NOIF; calciatore: De Falco Domenico, (n.12.02.2003), (gara del 21.01.2018 e 11.03.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. D'Oriano Pasquale (2 gare) della società Asd Falciano Calcio 2016,, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asd Falciano Calcio 2016, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Falciano Calcio 2016, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. D'Oriano Pasquale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Di Donato Bonifacio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Falciano Calcio 2016, ed il suo Presidente Sig. Di Donato Bonifacio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore De Falco Domenico cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente D'Oriano Pasquale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Di Donato Bonifacio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Falciano Calcio 2016 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Falciano Calcio 2016 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore De Falco Domenico quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente D'Oriano Pasquale la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente Di Donato Bonifacio la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Falciano Calcio 2016 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 20 giugno 2019.

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 13 giugno 2019.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli